

SETTORE AFFARI DELLA PRESIDENZA
IL RESPONSABILE
ROBERTA BIANCHEDIAssemblea Legislativa
alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it**INVIATO TRAMITE PEC**TIPO ANNO NUMERO
REG.
DEL

OGGETTO: Richiesta di parere di conformità ai sensi dell'art. 28 comma 4, lettera n) dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 28, comma 4), lettera n) dello Statuto si trasmette per il parere di conformità dell'Assemblea Legislativa lo schema di Regolamento:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1272 del 25 luglio 2023

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "REGOLAMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE EX-ANTE DELL'IMPATTO DI GENERE SUI PROGETTI DI LEGGE REGIONALE" EX ART. 42 BIS VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DI GENERE EX ANTE DELLA L.R. 27 GIUGNO 2014 N. 6 "LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE" E SS.MM.II.

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi

Distinti saluti

Roberta Bianchedi
Firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1272 del 25/07/2023

Seduta Num. 32

Questo martedì 25 **del mese di** Luglio
dell' anno 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA - in modalità mista
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore
11) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2023/1216 del 03/07/2023

Struttura proponente: SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA,
POLITICHE ABITATIVE, PARCHI E FORESTAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ,
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "REGOLAMENTO IN MATERIA DI
VALUTAZIONE EX-ANTE DELL'IMPATTO DI GENERE SUI PROGETTI DI
LEGGE REGIONALE" EX ART. 42 BIS VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DI
GENERE EX ANTE DELLA L.R. 27 GIUGNO 2014 N. 6 "LEGGE QUADRO
PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE" E SS.MM.II.

Iter di approvazione previsto: Schema di Regolamento di Giunta

Responsabile del procedimento: Monica Raciti

Visto Capo Gabinetto: il Sostituto BIANCHEDI ROBERTA

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 "Regolamento recante la disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione" e la direttiva attuativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2018 "Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169";

- la L.R. 31 marzo 2005, n. 13 "Statuto della Regione Emilia - Romagna", in particolare, art. 28 c. 4 lettera n) che prevede che l'Assemblea legislativa "esprime parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge" e il TITOLO V che disciplina le modalità di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali, e in particolare l'art. 50 Iniziativa legislativa e 53 Impatto delle leggi e redazione dei testi;

- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa del 28 novembre 2007, n. 143 "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia - Romagna" e in particolare il Titolo VI che disciplina le procedure, modalità e strumenti per la qualità della normazione e il controllo sull'attuazione delle leggi regionali;

- la L.R. 27 giugno 2014 n. 6 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere" e ss.mm.ii., che promuove la parità di genere in modo trasversale ed integrato nel contesto delle diverse politiche regionali ed in chiave territoriale agendo su vari fronti, dal lavoro e occupazione femminile alla prevenzione e contrasto alla violenza di genere, dalla cittadinanza di genere e rispetto delle differenze alla conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura, e in particolare

- "Art. 42 bis Valutazione dell'impatto di genere ex ante (aggiunto da art. 39 L.R. 20 maggio 2021, n. 4):

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di conseguire l'applicazione del principio di eguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità tra i generi in ogni ambito della società, effettua di norma e salvo motivate ragioni d'urgenza, la valutazione dell'impatto di genere ex ante per migliorare la qualità e l'efficacia delle leggi regionali, in coerenza con le finalità e i principi di cui alla legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale).....

2. La valutazione ex ante è effettuata dagli organismi competenti per la predisposizione degli atti ed è presentata alla Commissione assembleare referente.

4. La Giunta, previa intesa con l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, adotta il regolamento attuativo per l'applicabilità delle valutazioni dell'impatto di genere ex ante entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, a seguito del quale sarà individuato il Nucleo Operativo d'Impatto (NOI), necessario per rendere efficace il presente articolo.

.....

- la L.R. 07 dicembre 2011, n. 18 "Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione".

Ritenuto di provvedere con il presente atto ad approvare lo schema di "Regolamento in materia di valutazione ex-ante dell'impatto di genere sui progetti di legge regionale", di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, ed evidenziato che il complesso delle disposizioni ivi previste ha, in particolare, lo scopo di stabilire le modalità per effettuare un'analisi dell'impatto della regolamentazione, condotta secondo i principi di efficacia, adeguatezza e proporzionalità, allo scopo di assicurare l'effettivo rispetto del principio di pari opportunità e dell'approccio orientato al genere nei progetti di legge della Regione Emilia - Romagna;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 199/2014, ed in particolare i punti 2) e 3) del dispositivo, in base ai quali, rispettivamente:

- le delibere di approvazione di Regolamenti di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate, come allegato parte integrante, di una relazione illustrativa redatta a cura dell'Assessorato proponente (Allegato 2);
- le delibere di approvazione di Regolamenti di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate, come allegato parte integrante, di una relazione tecnico-finanziaria redatta a cura dell'Assessorato proponente sulla base dei modelli standard (Allegato 3);

Visto, per quanto riguarda il potere di iniziativa di Leggi e Regolamenti, l'art. 49, comma 2, dello Statuto regionale, approvato con Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che attribuisce la competenza alla Giunta regionale, salvo la competenza dell'Assemblea legislativa per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lett. n) dello Statuto regionale;

Acquisita l'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale come risulta dalla nota Prot. 0015635 del 20/06/2023;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- n. 380 del 13/03/2023 ad oggetto "Piano integrato di attività e di organizzazione 2023-20252 e ss.mm.ii.;
- n. 324 del 07/03/2022 ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 07/03/2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale" che ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere del 01/04/2022;
- n. 426 del 21/03/2022 ad oggetto "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia;
- n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

- n. 2335 del 09/02/2022 ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- n. 6229 del 31/03/2022 ad oggetto "RIORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE. ISTITUZIONE AREE DI LAVORO. CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI"

con cui si è provveduto, tra l'altro, al conferimento alla Dott.ssa Monica Raciti dell'incarico di Responsabile dell'Area "INFANZIA E ADOLESCENZA. PARI OPPORTUNITÀ. TERZO SETTORE" fino al 31/03/2025;

- n. 7162 del 15/04/2022 "RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO DELLE AREE DI LAVORO DIRIGENZIALI DELLA DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA ED APPROVAZIONE DI ALCUNE DECLARATORIE" che ha ridefinito l'assetto delle Aree di lavoro dirigenziali, tra cui l'"Area di lavoro Infanzia e adolescenza. Pari opportunità. Terzo Settore";

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessora alla programmazione territoriale, edilizia, politiche abitative, parchi e forestazione, pari opportunità, cooperazione internazionale allo sviluppo, Barbara Lori;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di proporre lo schema di regolamento recante "*Regolamento in materia di valutazione ex-ante dell'impatto di genere sui progetti di legge regionale*", che si allega al presente atto (Allegato 1), corredato dalla relativa relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato 2) e dalla scheda tecnico finanziaria (Allegato 3), parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di inviare lo schema di "*Regolamento in materia di valutazione ex-ante dell'impatto di genere sui progetti di legge regionale*" (Allegato 1), corredato dalla relativa Relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato 2) e dalla scheda tecnico finanziaria (Allegato 3), all'Assemblea legislativa per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 28 comma 4, lett. n) dello Statuto regionale;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022.

Schema di Regolamento in materia di valutazione *ex ante* dell'impatto di genere sui progetti di legge regionale.

Articolo 1

Definizione e principi generali

1. L'attività di valutazione *ex ante* di cui all'articolo 42-*bis* della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), di cui il presente regolamento costituisce attuazione, consiste in un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), condotta secondo i principi di Valutazione dell'Impatto di Genere (VIG) e di efficacia, adeguatezza e proporzionalità e tenendo altresì conto del principio dell'intersezionalità, allo scopo di assicurare l'effettivo rispetto del principio di pari opportunità e dell'approccio orientato al genere nei progetti di legge della Regione Emilia-Romagna, concorrendo in tal modo alla loro qualità complessiva, coadiuvando le scelte degli organi politici di vertice e contribuendo alla loro trasparenza.
2. La valutazione di cui al comma 1 è svolta, di norma e salvo motivate ragioni di urgenza, sui progetti di legge regionale nei casi e nelle modalità previste nel presente regolamento, in armonia con la normativa nazionale e regionale applicabile in materia.
3. La valutazione di cui al regolamento, è riservata ad iniziative normative di impatto significativo su cittadini, imprese e Pubblica amministrazione.
4. La valutazione di cui al comma 1 offre, nel corso dell'istruttoria normativa, attraverso un percorso trasparente di analisi basato sull'evidenza empirica, un supporto informativo in merito ai contenuti dell'intervento normativo proposto.

Articolo 2

Ambito di applicazione dell'attività di "Valutazione *ex ante*"

1. Lo svolgimento della valutazione riguarda, di norma, i progetti di legge regionale che appaiono avere un impatto di genere diretto o indiretto, sulla base dei parametri di cui all'articolo 3.
2. La valutazione è svolta dal Nucleo Operativo d'impatto (NOI) di cui all'articolo 7 del presente regolamento, il quale si avvale anche delle informazioni e dei dati contenuti nel bilancio di genere redatto ai sensi della legge regionale n. 6 del 2014, del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) e degli elementi eventualmente riportati nella relazione illustrativa al progetto di legge o nella relativa bozza o nella scheda di analisi di impatto della regolazione, quando disponibile.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione della valutazione di impatto di genere *ex ante* (VIG) nonché le modalità di accesso al Nucleo (NOI).
4. Per i progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale, il Settore competente in materia di Affari legislativi della Giunta cura la trasmissione al Nucleo (NOI). La Giunta regionale può comunque dichiarare la sussistenza di motivate ragioni di urgenza nella relazione che accompagna il progetto di legge o in sede di approvazione del medesimo.
5. Per i progetti di legge di iniziativa dei consiglieri regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, nonché per i progetti di legge di iniziativa popolare, la valutazione viene svolta per i progetti di legge di particolare rilevanza, come previsti dall'articolo 49 comma 1 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa allorché questi abbiano un impatto di genere diretto o indiretto, ed è proposta dal Presidente della Commissione referente secondo quanto previsto dall'articolo 49 citato, anche su richiesta dei proponenti. L'iniziativa della Commissione è comunicata al Settore competente in materia di Affari legislativi dell'Assemblea legislativa, il quale cura la tempestiva trasmissione al Nucleo Operativo d'impatto (NOI) di cui all'articolo 7 del presente regolamento. Il

presidente della Commissione può assegnare un termine ordinatorio per il compimento delle attività di valutazione, sentito il Nucleo (NOI) per valutare l'esistenza della necessaria copertura organizzativa.

6. Il Nucleo (NOI), sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, verifica l'applicabilità della valutazione d'impatto di genere e procede se del caso alla valutazione; nel caso in cui non si proceda alla valutazione, il Nucleo lo comunica al Settore competente in materia di Affari legislativi della Giunta, fatta salva l'intervenuta dichiarazione di urgenza da parte della Giunta regionale medesima, oppure dell'Assemblea, qualora si tratti di progetti di legge di cui al comma 5.

Articolo 3

Parametri per la verifica dell'applicabilità della valutazione di impatto di genere sui progetti di legge regionale

1. Il Nucleo (NOI) di cui all'articolo 7, nel verificare l'applicabilità o meno della valutazione di cui all'articolo 1, comma 1 rileva, dandone adeguata motivazione, la presenza di un impatto di genere diretto o indiretto, in base ai seguenti parametri:

- a) occupazione femminile nei settori oggetto della normativa, nonché di tutti i settori secondariamente coinvolti;
- b) Accesso alla formazione scolastica e professionale;
- c) accesso ai servizi alla persona, di welfare e di conciliazione vita-lavoro;
- d) accesso al trasporto pubblico locale, tenendo conto delle tipologie maggiormente utilizzate dalla popolazione in base al genere;
- e) equa ripartizione dei ruoli di governance e decisionali nel settore oggetto della normativa;
- f) accesso ai servizi sanitari e di tutela della salute;
- g) accesso all'imprenditoria femminile e alle libere professioni;
- h) accesso delle donne alle cariche pubbliche;
- i) accesso delle donne nei settori lavorativi a prevalenza maschile di area scientifica e tecnologica e degli uomini a settori lavorativi a prevalenza femminili legati alla cura;
- j) equa ripartizione dei compiti di cura all'interno del nucleo familiare;
- k) parità salariale tra uomini e donne;
- l) presenza di stereotipi di genere e di discriminazioni, anche legati ai ruoli maschili e femminile, all'identità di genere e all'orientamento sessuale;
- m) divario tra lavoratrici con prole e senza prole;
- n) effetti legati al fenomeno della violenza di genere;

Articolo 4

Fasi dell'analisi per la valutazione di genere

1. La valutazione ex ante dell'impatto di genere (VIG) si articola nelle seguenti fasi:

- a) analisi del contesto e individuazione dei problemi da affrontare, con riferimento all'area o settore di regolazione in cui si inserisce l'iniziativa normativa, tenendo conto delle esigenze e dei profili critici di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatati nella situazione attuale, anche avendo riguardo al mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti vigenti, che motivano il nuovo intervento; individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati, suddivisi per genere, dell'intervento e definizione della loro consistenza numerica; definizione degli obiettivi dell'intervento normativo, coerenti con

l'analisi di cui sopra. Tale analisi si avvale del contributo della struttura competente per il progetto di legge regionale.

b) valutazione del progetto di legge regionale interessato sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, alla luce degli indicatori di cui all'allegato A, e in coerenza con gli obiettivi generali e i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

2. Il NOI può specificare gli indicatori di cui all'allegato A, integrandoli con indicatori di contesto e di impatto specifici per l'oggetto del progetto di legge da approvare, anche con il supporto della struttura competente per il progetto di legge regionale e degli esperti esterni eventualmente nominati. Il NOI può aggiornare le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'allegato A in relazione a cambiamenti nella disponibilità, nella frequenza di rilevazione e nella individuazione di dati più rappresentativi.

3. La Valutazione ex ante dell'impatto di genere e il bilancio di genere di cui all'art. 36 della legge regionale n. 6 del 2014 sono strumenti strettamente correlati e contribuiscono alla valutazione dell'impatto di genere delle politiche regionali, anche attraverso l'integrazione dei relativi set informativi.

4. La valutazione di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento tiene conto degli esiti delle verifiche dell'impatto della regolamentazione (VIR) eventualmente realizzate, anche con riferimento a norme connesse per materia.

5. Il Nucleo NOI trasmette gli esiti della valutazione al Settore competente in materia di Affari legislativi della Giunta o dell'Assemblea a seconda che si tratti di progetti di legge di cui all'articolo 2 comma 4 o comma 5.

Articolo 5

Obiettivi generali per la valutazione di impatto di genere sui progetti di legge regionale

1. In attuazione dell'articolo 42 bis, comma 3, e in particolare della lettera e), il processo di valutazione di cui all'articolo 1, comma 1, esamina la coerenza dei progetti di legge regionale rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 42bis comma 3, lettera a) e b) ed esamina in che modo i risultati attesi dal progetto di legge contribuiranno, in particolare, a:

- a) porre fine alle violenze basate sul genere ed orientamento sessuale e, più in generale, ad ogni forma di discriminazione in base al sesso;
- b) prevenire e contrastare gli stereotipi sessisti;
- c) colmare il divario di genere in ambito sociale e nel mercato del lavoro;
- d) promuovere la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la condivisione delle responsabilità di assistenza e cura;
- e) riconoscere e valorizzare le forme di lavoro domestico e di cura non retribuite;
- f) colmare il divario di genere in ambito retributivo e pensionistico;
- g) raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici;
- h) garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership a livello politico, economico e nella vita pubblica;
- i) garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva.

2. L'interpretazione degli obiettivi generali di cui al comma 1 del presente articolo avviene in armonia con la normativa regionale, nazionale e dell'Unione Europea, nonché con le convenzioni internazionali applicabili in Italia in materia di pari opportunità e di contrasto alla violenza di genere.

Articolo 6

Ulteriori criteri per la valutazione dell'impatto di genere ex ante

1. In attuazione dell'articolo 42 bis, comma 3, lettera c) l'analisi relativa al rapporto con le disponibilità di bilancio è svolta in relazione all'inserimento del progetto di legge rispetto al complesso delle politiche regionali ed è volta a comprendere in quale misura debba essere sostenuta l'azione della Regione Emilia-Romagna per la parità e contro la violenza di genere, nel caso specifico considerato, in linea con quanto riportato nella scheda tecnico-finanziaria allegata al progetto di legge e con le risultanze del bilancio di genere.
2. In attuazione dell'articolo 42 bis, comma 3, lettera g) la Regione Emilia-Romagna cura la qualità dei dati utilizzati e la loro disaggregazione in base al genere, per le analisi di cui al presente regolamento, attraverso l'integrazione dell'apporto del Settore che si occupa di statistica e delle strutture regionali che si occupano dei singoli temi affrontati nel progetto di legge di volta in volta esaminato.

Articolo 7

Procedura per l'istituzione del Nucleo Operativo d'Impatto (NOI)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, istituisce il Nucleo Operativo d'Impatto (NOI), la cui composizione è articolata in relazione alla natura del progetto di legge, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. La Giunta regionale individua i componenti permanenti del NOI e assegna la funzione di coordinamento, tenendo conto del principio di non duplicazione delle strutture, al Settore competente in materia di parità di genere. A tal fine la Giunta assicura la presenza della persona responsabile del Settore regionale competente in materia di parità di genere o sua delegata, che presiede il NOI, della persona responsabile del Settore competente in materia di affari legislativi della Giunta regionale o sua delegata, della persona responsabile dell'Ufficio di Statistica regionale o sua delegata, di membri dell'Area di integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali, di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 6 del 2014 nonché della persona responsabile del Settore competente in materia di affari legislativi dell'Assemblea legislativa o sua delegata nel caso di progetti di legge di iniziativa dei consiglieri regionali, dei consigli provinciali, dei consigli comunali e di iniziativa popolare, di cui all'articolo 2 comma 5, la quale potrà indicare un ulteriore componente da inserire, esperto in attività valutative o nella materia trattata. Il Nucleo potrà invitare di volta in volta persone esperte, sia interne che esterne all'Amministrazione regionale, individuate in funzione delle materie trattate dal progetto di legge esaminato.

Articolo 8

Analisi progressiva del processo di valutazione dell'impatto di genere ex ante e dei relativi oneri

1. Nel rapporto di cui al comma 5 dell'articolo 42-bis della legge regionale n. 6 del 2014 si dà conto annualmente delle valutazioni effettuate, dei dati statistici e delle analisi quali-quantitative, nonché dell'impatto organizzativo del sistema di valutazione di cui al presente regolamento.

Allegato A

Parametro ex art. 3 comma 1	Indicatore	Fonte dati	periodicità
<i>a. occupazione femminile nei settori oggetto della normativa, nonché di tutti i settori secondariamente coinvolti;</i>	Tasso di occupazione: Gender gap per fasce di età	Istat-rilevazione forze lavoro	Trimestrale / annuale
	Occupati per settore di attività economica e sesso*	Istat-rilevazione forze lavoro	Trimestrale / annuale
	Quota occupati a tempo parziale per tipologia (part-time involontario e volontario) per sesso	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
<i>b. accesso alla formazione scolastica e professionale</i>	Percentuale di NEET (15-29 anni) per sesso	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
	Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione per sesso	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
	Tasso di passaggio dalla scuola all'università nel medesimo anno del diploma	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Istat)	annuale
	Tasso di partecipazione di giovani e adulti all'istruzione e alla formazione non formale negli ultimi 12 mesi, per sesso	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
<i>c. accesso ai servizi alla persona, di welfare e di conciliazione vita-lavoro;</i>	Posti autorizzati nei servizi socioeducativi (asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia) per 100 bambini di 0-2 anni	Istat - Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli e associati	annuale
	Bambini di 0-2 anni che utilizzano i servizi per la prima infanzia, per tipo di servizio e area geografica, anno educativo. (Presi in carico degli utenti degli asili nido).	Istat- indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni	annuale
	Partecipazione al sistema scolastico dei bambini di 4-5 anni	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Istat)	annuale
	Copertura di servizi residenziali e semiresidenziali nell'ambito della rete socio-sanitaria della popolazione di età ≥ 65 anni	Istat - Indagine sui presidi residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitari	annuale
<i>d. accesso al trasporto pubblico locale, tenendo conto delle tipologie maggiormente utilizzate</i>	Percentuale di persone che utilizzano i mezzi pubblici urbani per recarsi a scuola o al lavoro per sesso e classi di età	Elaborazione Emilia-Romagna su dati ISTAT-Indagine Aspetti della vita quotidiana	annuale

Parametro ex art. 3 comma 1	Indicatore	Fonte dati	periodicità
<i>dalla popolazione in base al genere;</i>	Percentuale di famiglie che considerano la difficoltà di collegamento ai mezzi pubblici uno dei problemi molto o abbastanza presente nella zona in cui vivono	Elaborazione Emilia-Romagna su dati ISTAT-Indagine Aspetti della vita quotidiana	annuale
<i>e. equa ripartizione dei ruoli di governance e decisionali nel settore oggetto della normativa;</i>	Percentuale donne sul totale lavoratori in posizione dirigenziale	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
<i>f. accesso ai servizi sanitari e di tutela della salute;</i>	Speranza di vita in buona salute alla nascita, per genere	ISTAT - Tavole di mortalità della popolazione italiana e Indagine Aspetti della vita quotidiana	annuale
	Rinuncia a prestazioni sanitarie per genere	ISTAT- Indagine Aspetti della vita quotidiana	annuale
	Percentuale popolazione di 75 anni e più con multi cronicità e limitazioni gravi per genere	Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana	annuale
	Copertura screening tumori femminili (mammografia/cervice)	Istituto superiore di sanità - Sistema di sorveglianza PASSI	annuale
<i>g. accesso all'imprenditoria femminile e alle libere professioni;</i>	Percentuale di imprese femminili sul totale delle imprese attive	Unioncamere	trimestrale/annuale
	Percentuale di donne sul totale libero professionisti e lavoratori in proprio	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
<i>h. accesso delle donne alle cariche pubbliche;</i>	Percentuale degli eletti alle cariche istituzionali degli enti territoriali, per genere.	Ministero dell'interno - Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali	calendario elettorale
	Percentuale di donne elette a sindaco / nei consigli comunali	Ministero dell'interno - Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali	calendario elettorale
<i>i. accesso delle donne nei settori lavorativi a prevalenza maschile di area scientifica e tecnologica e</i>	Percentuale dei laureati nell'area STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) su 1000 residenti, per genere.**	Istat - Elaborazioni su dati Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	annuale

Parametro ex art. 3 comma 1	Indicatore	Fonte dati	periodicità
<i>degli uomini a settori lavorativi a prevalenza femminili legati alla cura;</i>	Percentuale di occupati (20-64 anni) che hanno competenze digitali almeno di base in tutte le quattro aree del "digital competence framework" per sesso	Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana	annuale
	Percentuale di donne e uomini tra gli occupati per settore di attività economica ***	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
<i>j. equa ripartizione dei compiti di cura all'interno del nucleo familiare;</i>	Quota occupati a tempo parziale per tipologia (part-time involontario e volontario) per sesso*	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
	Percentuale di richiesta di part-time volontario per motivi di cura (di figli, bambini e altre persone non autosufficienti) per sesso	Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
<i>k. parità salariale tra uomini e donne;</i>	Gender pay gap per fasce di età	Istat- Registro statistico annuale su retribuzioni, ore e costo del lavoro a livello di individuo e di unità economica (registro RACLI) Eurostat - Structure of earnings survey - European Survey on income and living condition	annuale livello nazionale; triennale ripartizione geografica
	Percentuale dipendenti con bassa paga per sesso	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
	Percentuale di occupati sovraistrutti per sesso	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
<i>l. presenza di stereotipi di genere e di discriminazioni, anche legati ai ruoli maschile e femminile, all'identità di genere e all'orientamento sessuale;</i>	Percentuale dei laureati nell'area STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) su 1000 residenti, per genere. **	Istat - Elaborazioni su dati Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	annuale
	Percentuale di donne e uomini tra gli occupati per settore di attività economica ***	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
	Persone di 18-74 anni per grado di accordo con alcuni stereotipi sui ruoli tradizionali di genere per sesso	Istat, modulo ad hoc "Stereotipi sui ruoli di genere e accettabilità sociale della violenza" nella	Anno 2018

Parametro ex art. 3 comma 1	Indicatore	Fonte dati	periodicità
		rilevazione sulle forze di lavoro.	
<i>m. divario tra lavoratrici con prole e senza prole;</i>	Rapporto tra i tassi di occupazione (25-49 anni) delle donne con figli in età prescolare e delle donne senza figli	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
<i>n. effetti legati al fenomeno della violenza di genere;</i>	Numero Centri Antiviolenza e Case Rifugio per 100.000 donne residenti (18-70 anni)	Regione Emilia-Romagna - Sistema Informativo sui Centri Antiviolenza e sulle Case rifugio	annuale
	Numero di vittime di violenza o stalking rilevate dal 1522	Istat su dati Dipartimento Pari Opportunità	trimestrale

* Indicatore utilizzato per rappresentare sia il parametro *a. occupazione femminile nei settori oggetto della normativa, nonché di tutti i settori secondariamente coinvolti*, sia il parametro *i. equa ripartizione dei compiti di cura all'interno del nucleo familiare*.

** Indicatore utilizzato per rappresentare sia il parametro *h. accesso delle donne nei settori lavorativi a prevalenza maschile di area scientifica e tecnologica e degli uomini a settori lavorativi a prevalenza femminili legati alla cura*, sia il parametro *k. presenza di stereotipi di genere e di discriminazioni, anche legati ai ruoli maschile e femminile, all'identità di genere e all'orientamento sessuale*.

*** Indicatore utilizzato per rappresentare sia il parametro *h. accesso delle donne nei settori lavorativi a prevalenza maschile di area scientifica e tecnologica e degli uomini a settori lavorativi a prevalenza femminili legati alla cura*, sia il parametro *k. presenza di stereotipi di genere e di discriminazioni, anche legati ai ruoli maschile e femminile, all'identità di genere e all'orientamento sessuale*.

Schema di Regolamento in materia di valutazione *ex ante* dell'impatto di genere sui progetti di legge regionale.

Relazione illustrativa

Struttura proponente

Barbara Lori, Assessore alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare

Settore Politiche sociali, di Inclusione e Pari Opportunità

Area infanzia e adolescenza, pari opportunità, terzo settore

Altre strutture coinvolte: Ufficio Statistico regionale, Settori/Aree competenti in materia di affari legislativi della Giunta e dell'Assemblea legislativa; Settori/Aree regionali competenti in materia di lavoro, educazione, cultura, sport, formazione, cooperazione internazionale, sviluppo, agenda digitale (ossia le strutture regionali i cui progetti di legge, di norma, possono essere oggetto di valutazione *ex ante*) per la definizione degli indicatori specifici e per l'analisi del contesto.

Oggetto e finalità del Regolamento

Il "*Regolamento in materia di valutazione ex ante dell'impatto di genere sui progetti di legge regionale*" costituisce attuazione dell'articolo 42-bis, della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 "*Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere*", disposizione introdotta dall'articolo 39 della legge regionale 20 maggio 2021, n. 4 (Legge europea per il 2021).

L'obiettivo politico dell'intervento è quello di realizzare l'applicazione del principio di pari opportunità tra i generi in ogni ambito della società, mediante una normazione che, attraverso la valutazione *ex ante*, assicuri il rispetto del principio di pari opportunità e dell'approccio orientato al genere nei progetti di legge regionali.

L'oggetto è quello di rendere operativa la valutazione *ex ante*, definendo in cosa consiste l'attività di valutazione, i parametri da utilizzare per verificare preliminarmente l'applicabilità della valutazione ai progetti di legge regionale, le fasi in cui si articola il procedimento, gli obiettivi generali cui la valutazione deve attenersi e gli indicatori che permettono di identificare e di misurare gli effetti prodotti dagli interventi messi in campo, la procedura per l'istituzione del Nucleo Operativo d'Impatto e le modalità di accesso, ed assicurando una adeguata formazione del personale regionale nelle materie della *better regulation* e delle pari opportunità.

Natura del progetto e illustrazione dei singoli articoli

Nel tradurre l'esigenza di rendere operativa la valutazione *ex ante* dell'impatto di genere nei progetti di legge regionale, si è redatta una bozza di articolato che rispettasse i principi ed i canoni della qualità della normazione evitando al contempo di incorrere in inutili appesantimenti istruttori, tenendo conto della struttura e dei principi contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 (*Regolamento recante la disciplina sull'analisi dell'impatto della*

regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione) e della direttiva attuativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2018 (*Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169*).

In riferimento a ciò, si fa presente che nella rubrica dell'articolo 42-bis è stata utilizzata la locuzione "valutazione ex ante" invece che la tradizionale locuzione di "analisi", come prevista dalla normativa nazionale di riferimento in materia di qualità della regolazione.

La "valutazione di impatto di genere" è la traduzione italiana del *Gender impact assessment* europeo, che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) definisce come "il processo di confronto e valutazione, in base a criteri rilevanti di genere, della situazione attuale e della tendenza prevedibile a seguito dell'introduzione della politica proposta".

Il tema regolatorio riguarda quindi la redazione di un'ipotesi complessiva di regolamento che vada incontro all'esigenza sopra enunciata, tenendo conto della complessità giuridica dell'ordinamento internazionale, europeo e statale, nonché delle specificità dell'ordinamento della Regione Emilia-Romagna riguardo alle tematiche della parità di genere.

In conformità agli orientamenti europei e nazionali, la scelta strategica della Regione Emilia-Romagna è quella di integrare la dimensione di genere in tutte le politiche regionali, coerentemente con l'impianto e le finalità della legge regionale 27 giugno 2014, n.6, Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere, che affronta il tema della parità in ottica di gender mainstreaming, agendo su vari fronti.

Con l'introduzione della valutazione dell'impatto di genere ex ante sui progetti di legge regionali si completa il quadro esistente degli strumenti di gender mainstreaming (quali il bilancio di genere, il Tavolo regionale permanente per le politiche di genere, l'Area di integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali) e si fa un ulteriore passo avanti per promuovere l'attenzione al genere in ogni azione e in ogni fase delle politiche regionali, contribuendo a migliorare la qualità della legislazione, per una maggiore efficacia nel contrasto alle disuguaglianze di genere.

Il Regolamento si compone di 8 articoli e un allegato.

Commento all'articolo 1 *Definizione e principi generali*

La norma ha ad oggetto la definizione dell'attività disciplinata dal regolamento, nonché i principali principi a cui essa deve conformarsi (efficacia, adeguatezza e proporzionalità), unitamente alla necessità di tenere conto del principio di intersezionalità, che come noto deve pervadere ogni politica o azione di promozione delle pari opportunità e di contrasto alle discriminazioni di genere. Tale metodo, infatti, consente di pensare ad ogni elemento o tratto di una persona come inestricabilmente unito a tutte le altre caratteristiche personali per poter comprendere completamente la sua identità, poiché l'ingiustizia sistematica e le disuguaglianze hanno una dinamica caratterizzata dalla multidimensionalità.

Il processo di valutazione dell'impatto di genere (VIG) trova espressione dal 2002, nella Risoluzione del Parlamento europeo sul mainstreaming (integrazione della dimensione di genere) e più di recente è stato sostenuto con forza attraverso l'introduzione di obblighi in materia di integrazione della dimensione di genere e impatto di genere sia nel regolamento sul QFP sia in quello relativo a Next Generation EU. Il Regolamento abbraccia le finalità della VIG come approccio orientato al genere, sia all'interno del processo più strettamente valutativo, sia per misurare quanto la prospettiva di genere risulti integrata nel ciclo della normazione.

Un'importante applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, menzionati dal comma 1, la si trova nel successivo comma 2, nella duplice clausola “*di norma e salvo motivate ragioni di urgenza*”. È chiaro che la valutazione *ex ante* dell'impatto di genere non è imposta tassativamente per ogni progetto di legge, ma solo “*di norma*” e questo fa sì che non possa mai essere inficiato il procedimento legislativo qualora questa analisi manchi: la norma regionale semplicemente la promuove. Inoltre, se vi è una ragione di urgenza essa giustifica comunque la mancanza di tale analisi.

In aderenza allo stesso criterio si ritiene di introdurre una sorta di filtro per l'attività di valutazione con un richiamo, per analogia, ai contenuti dell'art. 2, comma 3, del DPCM 169/2017, che riserva l'AIR ad iniziative normative d'impatto significativo per le tipologie di destinatari individuate.

In questo regolamento si tratta della sola AIR (*ex ante*) e non della VIR (*ex post*) perché quest'ultima non è prevista dall'articolo 42-*bis* di cui occorre garantire l'attuazione. Di conseguenza, per la VIR si dovrà fare applicazione di altre normative regionali che prevedono valutazioni *ex post*, come spesso avviene mediante clausole valutative ad applicazione periodica (in particolare, vedasi l'articolo 43 della legge regionale n. 6 del 2014).

Commento all'articolo 2 *Ambito di applicazione dell'attività di “Valutazione ex ante”*

Il regolamento opera una distinzione tra progetti di legge regionale che appaiono avere effetti diretti o indiretti sotto il profilo della disparità di genere, soggetti all'applicazione della valutazione dell'impatto di genere *ex ante* (comma 1), e progetti di legge regionale che non presentano tali aspetti.

I parametri oggettivi in base ai quali effettuare il giudizio di applicabilità sono individuati nel successivo articolo 3, cui l'articolo in commento espressamente rinvia.

Anche in termini metodologici si deve evitare che vengano svolte analisi, specialmente riguardo alla situazione di contesto, che potrebbero risultare inutili: per questo la motivazione delle analisi stesse può fare ampio rinvio ai molti dati che sono contenuti nei principali strumenti che annualmente la Regione mette in campo sul tema della parità di genere: il bilancio di genere, predisposto proprio sulla base della legge regionale n. 6 del 2014 e il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFER), che costituisce il principale strumento di programmazione annuale. La valutazione si può inoltre avvalere degli elementi eventualmente riportati nella relazione illustrativa al progetto di legge o nella scheda di analisi di impatto della regolazione, quando allegata alla delibera di approvazione.

Al comma 3 viene chiarito che, coerentemente con quanto previsto dal comma 4 dell'art. 42 bis della L.R. 6 del 2014, il regolamento disciplina le modalità di attuazione della valutazione dell'impatto di genere *ex ante* nonché le modalità di accesso al NOI.

I commi 4 e 5 dell'articolo in commento analizzano aspetti procedurali riferiti ai differenti soggetti presentatori del progetto di legge regionale da analizzare.

Sulla base dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, infatti, il potere di iniziativa legislativa spetta alla Giunta regionale – e questo è il caso relativamente più semplice per l'applicazione della norma – ai singoli consiglieri (che certo possono avere maggiori difficoltà per una “*valutazione ex ante*”), inoltre – secondo l'articolo 18 del vigente statuto regionale (legge regionale n. 13 del 2005) – ad ogni consiglio provinciale, a consigli comunali che rappresentino almeno 5.000 abitanti, infine ad un numero di almeno 5.000 elettori.

Per i progetti di legge di iniziativa della Giunta la trasmissione dello schema di progetto di legge da sottoporre alla valutazione *ex ante* del Nucleo avviene da parte del Settore competente in materia di Affari legislativi della Giunta. La Giunta regionale può comunque dichiarare la sussistenza di motivate ragioni di urgenza nella relazione al progetto di legge o in sede di approvazione dello stesso.

Per i progetti di legge indicati al comma 5 (di iniziativa dei consiglieri regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, nonché per i progetti di legge di iniziativa popolare) si richiama l'articolo 49 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa "Analisi di fattibilità dei progetti di legge", prevedendo che la valutazione viene svolta per i progetti di legge di particolare rilevanza, come previsti dall'articolo 49 comma 1 del Regolamento dell'Assemblea allorché questi abbiano un impatto di genere diretto o indiretto, ed è proposta dal/dalla Presidente della Commissione referente secondo quanto previsto dall'articolo 49, anche su richiesta dei proponenti. L'iniziativa della Commissione è comunicata al Settore competente in materia di Affari legislativi dell'Assemblea legislativa, il quale cura la tempestiva trasmissione al NOI. È inoltre previsto che chi presiede la Commissione può assegnare un termine ordinatorio per il compimento delle attività di valutazione, sentito il Nucleo (NOI) al fine di valutare la sussistenza della copertura organizzativa necessaria.

Il comma 6 prevede che il Nucleo (NOI), sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, verifica l'applicabilità della valutazione d'impatto di genere e procede se del caso alla valutazione; prevede inoltre le modalità di comunicazione della decisione di non procedere alla valutazione.

Commento all'articolo 3 *Parametri per la verifica dell'applicabilità della valutazione di impatto di genere sui progetti di legge regionale*

Oggetto della norma in commento è il metodo valutativo per l'applicazione della valutazione dell'impatto ex ante di genere sui progetti di legge regionale.

Finalità della norma è quella di limitare la discrezionalità nell'applicazione di tale valutazione, la quale dovrà aver luogo in tutti quei casi nei quali sia stata accertata, da parte del soggetto competente, la presenza di un impatto di genere diretto o indiretto della normativa da sottoporvi. Il soggetto competente a realizzare sia la valutazione "preliminare" sia quella "effettiva", legate alla valutazione di impatto di genere, viene individuato nel nucleo di cui all'art. 7, che dispone delle competenze tecniche specifiche in ordine agli aspetti da valutare.

Per l'individuazione dei parametri, tramite i quali il soggetto competente valuterà la sussistenza, nella normativa in esame, di elementi idonei ad incidere in modo diversificato su uomini e donne, sono stati riportati ambiti economici e sociali in correlazione con gli obiettivi prefissati nell'articolo 5 del presente regolamento nel rispetto del principio di proporzionalità.

Anche per la redazione di questo articolo ci si è avvalsi del principio di intersezionalità, così come richiesto dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 42-bis, al fine di guidare il soggetto competente ad individuare forme diverse e ulteriori di discriminazione che possano sommarsi a quelle basate sul genere.

Per la definizione dei parametri è stato fatto un lavoro sulle *best practices* in materia e si sono utilizzate anche le esperienze che la Regione Emilia-Romagna ha già maturato (ad esempio con il bilancio di genere).

Commento all'articolo 4 *Fasi dell'analisi per la valutazione di genere*

Tale articolo ha un chiaro contenuto di metodologia generale, e descrive le fasi della valutazione oggetto del presente regolamento, per poi inserire anche alcuni aspetti essenziali di merito dell'analisi stessa, nell'ottica di consolidare l'impostazione di *gender mainstreaming* del procedimento.

Il richiamo delle fasi dell'AIR previste dal regolamento nazionale viene in rilievo per gli aspetti che risultano maggiormente confacenti alla valutazione ex ante dell'impatto di genere e quindi coerenti con un'analisi dei contenuti delle proposte di legge, sulla quale essa si concentra. Il contributo della

struttura proponente costituisce nella fase di cui alla lettera a) presupposto e base per l'attività di valutazione svolta dal nucleo di cui all'art.7; in tale fase potrebbero essere previste eventuali richieste di chiarimenti e/o precisazioni che possano risultare funzionali alla vera e propria attività di analisi.

Il nucleo (NOI) di cui all'art. 7 non deve infatti essere concepito come un soggetto esterno che svolge un controllo di secondo grado, ma come sede di una forte collaborazione e dialogo con il settore competente per materia, ai fini del perfezionamento del progetto di legge.

Il nucleo (NOI) nella valutazione di impatto si avvale degli indicatori elencati nell'Allegato A, che potranno essere specificati, integrandoli in funzione dell'evoluzione della conoscenza statistica e, di volta in volta, con indicatori specifici e più rappresentativi del progetto di legge valutato. Gli indicatori possono essere utilizzati sia come indicatori di contesto, in fase di verifica di applicabilità della valutazione di impatto di genere, sia come indicatori obiettivo e di performance, in fase di valutazione dell'impatto, in funzione dello specifico disegno di legge sottoposto a valutazione. Si evidenzia inoltre la trasversalità di alcuni indicatori utilizzati per rappresentare più parametri.

Nella logica della non duplicazione degli strumenti, Bilancio di genere e valutazione ex-ante di impatto di genere diventeranno strumenti interconnessi, che si avvarranno uno delle risultanze dell'altro, anche utilizzando un set di indicatori comuni che contribuiscono alla valutazione delle politiche regionali, sia nella fase di declinazione delle norme (VIG) sia nella fase di attuazione delle politiche e destinazione delle risorse (bilancio di genere).

Il comma 5 chiude il cerchio della procedura operativa per la valutazione e prevede che gli esiti siano trasmessi dal NOI al Settore competente in materia di Affari legislativi della Giunta o dell'Assemblea.

Commento all'articolo 5 Obiettivi generali per la valutazione di impatto di genere sui progetti di legge regionale

Questo articolo, nel definire gli obiettivi generali rispetto ai quali valutare la coerenza interna dei progetti di legge della valutazione ex ante, esaminando in che modo i risultati attesi vi contribuiranno, tiene conto delle linee-guida espresse nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 42-bis e connette il procedimento oggetto del regolamento con le normative regionale, nazionale e dell'Unione Europea, nonché con il diritto internazionale applicabile in Italia in materia di pari opportunità (es. Agenda 2030 dell'ONU, Convenzione di Istanbul del 2011, Strategia per la parità di genere della UE, ecc.).

A tale proposito, occorre rilevare che gli obiettivi delineati nell'articolo 5 in esame si pongono in continuità sia con l'Agenda 2030 dell'ONU sia con la Strategia per la parità di genere della UE.

La strategia europea, peraltro, persegue metodologicamente un duplice approccio combinato: quella della integrazione della dimensione di genere e quello di azioni mirate, basate sul già menzionato principio della intersezionalità. Peraltro, la Regione Emilia-Romagna ha una lunga tradizione nell'utilizzo di queste linee di azione: la promozione della parità di genere è infatti un obiettivo strategico che la Regione Emilia-Romagna da anni sviluppa in modo trasversale ed integrato nel contesto delle diverse politiche regionali e in chiave territoriale, come anche previsto nella legge regionale n. 6 del 2014, e come si evince bene da vari atti strategici (specialmente il già citato DEF) ed anche dal bilancio di genere che attualmente viene pubblicato (e quindi è un elemento ex post che costituisce un importante punto di riferimento). Va peraltro notato come l'intersezionalità sia tema della lettera b) del comma 3 dell'articolo 42-bis.

La valutazione ex ante dell'impatto di genere rappresenta uno dei metodi dimostratisi più efficaci per l'integrazione della dimensione di genere in ambito politico ed amministrativo. Questa peculiare forma di AIR consente, infatti, di identificare gli effetti che una determinata decisione, politica o amministrativa, avrà sulla popolazione in base al genere.

L'applicazione della valutazione ex ante è finalizzata a migliorare la legislazione preesistente e futura. In via preliminare è fondamentale per sottolineare l'esistenza delle differenze di genere e che le stesse devono essere valutate al fine di raggiungere l'equità tra uomini e donne nonché a comprendere e prevenire le discriminazioni strutturali nella società, in linea con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e con la legislazione nazionale e internazionale riportata nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 42-bis.

Commento all'articolo 6 *Ulteriori criteri per la valutazione dell'impatto di genere ex ante*

La disposizione in esame si occupa dei criteri individuati nella lettera c) e g) del comma 3 dell'articolo 42-bis.

L'attuazione del comma 1, che fa riferimento al criterio individuato nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 42-bis potrebbe risultare delicata in quanto porterà a valutare l'adeguatezza per le politiche di genere con riferimento agli stanziamenti del bilancio regionale.

Pertanto, va notato che legge di bilancio ha una sua autonomia, proprio per consentire di mettere in chiaro il modo in cui vengono allocate le risorse della Regione con le necessità delle sue molteplici funzioni. Vi è inoltre la necessità costante di far fronte alla specifica esigenza di chiarezza che deriva dalle richieste della Corte dei Conti – sezione per l'Emilia-Romagna – che molto spesso ha posto in evidenza la necessità di accompagnare i progetti di legge prima e le leggi approvate poi, con una scheda economico-finanziaria che dia conto delle risorse che si prevede di investire ed anche dei costi organizzativi delle diverse politiche.

Le risorse devono essere allocate nelle leggi regionali sulla base di stanziamenti che previamente la legge di bilancio deve contenere: ciò limita contabilmente l'attività del legislatore che introduce una nuova spesa e che può prevedere dopo l'approvazione di tale legge.

Diverso è il tema del "bilancio di genere". Esso origina dalla Conferenza di Pechino del 1995 e dalla normativa italiana di attuazione (a partire dal d. lgs. n. 150 del 2009 e dal d. lgs. n. 90 del 2016) e nella Regione Emilia-Romagna rappresenta una modalità consolidata – proprio sulla base della legge regionale n. 6 del 2014 – per dare evidenza *ex post* alle tematiche di genere. Come previsto dall'articolo 36, il bilancio di genere, quale rendicontazione sociale dell'integrazione di una prospettiva di genere nella programmazione economica delle politiche pubbliche, comporta l'adozione di una valutazione dell'impatto sul genere delle politiche di bilancio. Costituisce strumento di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali in tema di pari opportunità, nell'ambito della complessiva valutazione delle politiche pubbliche regionali e analizza il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini delle politiche nei diversi settori dell'intervento pubblico. Il bilancio di genere rappresenta quindi un utilissimo riferimento per avere dati di analisi di contesto, ma non ha una funzione di previsione o di vincolo per la spesa. In un certo senso esso è più avvicinabile ad una sorta di rendiconto finanziario ragionato – utilissimo nella elaborazione delle politiche future – che non incide direttamente sui temi del bilancio finanziario (che sembrano invece il vero oggetto della lettera c) dell'articolo 42-bis). Ciò non toglie che da tale documento non sia estrapolabile una linea di tendenza generale delle singole politiche, che può essere significativa.

Il secondo comma, che declina il criterio previsto nella lettera g) del comma 3 dell'articolo 42-bis, è caratterizzato sia da uno spettro procedurale, di verifica e controllo, sia da un aspetto legato alla disponibilità dei dati di genere necessari in relazione al progetto di legge specifico, come previsto dall'articolo 37 L.R. 6/2014 in materia di statistiche di genere.

Nella prassi della Regione Emilia-Romagna è già ora molto forte l'integrazione fra le strutture che si occupano della parità di genere e il Settore che si occupa di statistica, come si vede dal DEFR, dal bilancio annuale di genere che vengono pubblicati: ai suddetti documenti ed alle analisi ivi contenute si potrà quindi spesso fare riferimento.

Commento all'articolo 7 *Procedura per l'istituzione del Nucleo Operativo d'Impatto (NOI)*

Il comma 4 dell'articolo 42-*bis* contiene una delle disposizioni più importanti per la sua attuazione, sia in termini temporali sia sul piano operativo. Esso, infatti, prevede che la Giunta, previa intesa con l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, adotti il regolamento attuativo per l'applicabilità delle valutazioni dell'impatto di genere *ex ante* entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma (termine peraltro ordinatorio).

Pertanto, in sede di adozione del regolamento, l'articolo in commento individua il Nucleo Operativo d'Impatto (NOI), necessario per rendere efficace l'intero impianto della valutazione di impatto di genere. Di conseguenza, è dalla concreta istituzione del N.O.I. che l'articolo 42-*bis* potrà produrre effetti concreti nell'ordinamento giuridico regionale.

Un principio seguito nella redazione dell'articolo in esame è la non duplicazione rispetto alle strutture che già ora sono operanti sulla base della legge regionale n. 6 del 2014 e la norma regolamentare crea le condizioni per avvalersi al meglio del notevole bagaglio di esperienza accumulato negli anni dalle strutture regionali specificamente competenti in materia di pari opportunità.

Inoltre, il regolamento prevede per il N.O.I. una composizione in parte variabile, ma sempre duttile e adeguata alle caratteristiche del singolo progetto di legge regionale che viene in rilievo di volta in volta, garantendo al contempo un adeguato apporto di figure esperte.

Commento all'articolo 8 *Analisi progressiva del processo di valutazione dell'impatto di genere ex ante e dei relativi oneri*

Questa disposizione – innovativa – consente di disporre di una sorta di clausola valutativa dinamica (che si applica in via automatica), la quale ogni anno rende possibile, oltre a quanto espressamente prevede il comma 5, anche di valutare l'impatto in termini di efficienza. In particolare, sarà importante avere contezza della capacità di risposta dell'organismo di cui all'articolo 7, e dei costi complessivamente affrontati.

Commento all'Allegato A

L'allegato individua gli indicatori necessari per la valutazione del progetto di legge regionale interessato. Sono catalogati in funzione dei parametri di cui all'articolo 3 e in coerenza con gli obiettivi generali e i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento. Per ogni indicatore vengono individuati la fonte dati e la periodicità di aggiornamento e disponibilità.

Gli indicatori individuati possono essere integrati con indicatori di contesto e di impatto specifici per l'oggetto del progetto di legge da approvare, anche con il supporto della struttura competente per il progetto di legge regionale e degli esperti esterni eventualmente nominati.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 2, il NOI può aggiornare le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'allegato in relazione a cambiamenti nella disponibilità, nella frequenza di rilevazione e nella individuazione di dati più rappresentativi.

ALLEGATO 3

Schema di Regolamento in materia di valutazione *ex ante* dell'impatto di genere sui progetti di legge regionale.

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA (Clausola di neutralità finanziaria)

Il "*Regolamento in materia di valutazione ex ante dell'impatto di genere sui progetti di legge regionale*" costituisce attuazione dell'articolo 42-bis, della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 "*Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere*", disposizione introdotta dall'articolo 39 della legge regionale 20 maggio 2021, n. 4 (Legge europea per il 2021) – ed è composto da 8 articoli.

Contenendo esclusivamente una disciplina attuativa di norme di legge, il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in coerenza con l'art. 81, comma terzo della Costituzione.

Eventuali oneri per nomina di persone esperte, anche esterne all'Amministrazione regionale (art.7), nei casi in cui fosse necessario in funzione della materia trattata dal progetto di legge esaminato, trovano copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti con riferimento alla legge regionale n.6 del 2014.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Raciti, Responsabile di AREA INFANZIA E ADOLESCENZA, PARI OPPORTUNITA', TERZO SETTORE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1216

IN FEDE

Monica Raciti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Luca Baldino, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1216

IN FEDE

Luca Baldino

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile di SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1216

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1272 del 25/07/2023

Seduta Num. 32

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi